

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RECLAMO DEL F.C. RONDINELLE LATINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES RONDINELLE LATINA/FONDI DEL 20.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Rondinelle Latina di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. ZOLA PREDOSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTA AL CALCIATORE GHERARDI ROBERTO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE VADESE CALCIO A.S.D./ZOLA PREDOSA DEL 21.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna – Com. Uff. n. 21 del 26.11.2009 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 16.12.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Zola Predosa di Zola Predosa (Bologna) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. TREVISO 2009 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGONTINA CALCIO/TREVISO 2009 DEL 20.9.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 dell’8.1.2010)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Treviso 2009 di Treviso, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 0 – 0 per la gara sopra indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. GIULIANELLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2012 INFLITTA AL CALCIATORE PELLONI ANGELO SEGUIDO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE NUOVO LATINA ISONZO/GIULIANELLO CALCIO DEL 30.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina – Com. Uff. n. 28 del 4.2.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Giulianello Calcio di Cori (Latina) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 18 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete